

Adunanza del 7 Giugno 1916.

Presiede il Vice Presidente Magaldi. Sono presenti i Comissari
di Consiglio Verardo e Beneduce e Direttore Generale Cossi,
ed il Consigliere Romuini quale Segretario del Consiglio di
Amministrazione.

1) Mutuo ipotecario alla Società Cooperativa "La Casa mia" di Firenze.

Il Direttore Generale ricorda che il Comitato Permanente, in adunanza del 4 maggio u. s., a proposito della riduzione e suddivisione del mutuo accordato dalla Cassa di Risparmio alla Società cooperativa "La Casa mia" di Firenze, autorizzava le trattative per la conclusione della operazione, con che la Direzione Generale procurasse di ottenere che il mutuo fosse ridotto ai due terzi del valore di stima degli immobili da ipotecare, mediante ulteriori versamenti da parte dei soci, ai quali gli immobili stessi debbano essere trasferiti.

In conformità di tale deliberazione, furono fatte comunicazioni al liquidatore della Cooperativa, Avvocato Pietro Talamo, il quale ha acconsentito alla richiesta del Comitato. È stato quindi predisposto in comune accordo lo schema del contratto da stipulare, che il Direttore Generale comunica al Comitato per le deliberazioni.

Il Comitato, sentite le comunicazioni del Direttore Generale, e veduta la lettura dello schema del contratto, delibera di proporlo alla approvazione del Consiglio di Amministrazione nel testo che qui di seguito si trascrive:

"Premesso, anzitutto, che la rispettabile società anonima cooperativa edificatrice "La Casa Mia" fu posta in liquidazione, come emerge dal verbale venti luglio 1913 e che ne fu nominato liquidatore il signor avvocato Enrico Valori: deliberazione emulgata dal Tribunale di Firenze il 19 Agosto 1913, debitamente pubblicata e trascritta.

Che il predetto liquidatore, giunto ormai al termine delle sue operazioni, per adempiere alle disposizioni dello statuto ed al voto della legge sulle base Lopolari, deve trasferire le case costruite per i soci della "Casa Mia" a costoro.

DTJ

Che avendo il Sig. Avv. Valori su menzionato interpellati i soci a tale uopo, questi hanno unanimemente dichiarato che, atteso lo stato di liquidazione in cui è caduta la società, non sono disposti a smembrare le case loro assegnate, se non venga diviso fra loro, reso individuale il mutuo ipotecario che le gravava, e per ciò che concerne gli immobili oggetto della presente convenzione, accessi in favore della Spett.le Cassa Mutua Cooperativa Italiana Assicurazioni di Torino, come emerge da



due rogite del 2 settembre 1912 rogato Marconi ref. a Firenze
il 17 d. al n. 1082 gratis, e 26 aprile 1912 rogato pure Mar-
coni ref. a Firenze il 29 d. al vol. 276 n. 4351 gratis, di-
mostrando, d'altra parte, i predetti soci, disposti ad accom-
piare alcuni sacrifici per raggiungere questo intento e
particolarmente quello di abbreviare il termine di ammor-
tizzazione del mutuo e di scemmare l'ammortare con me-
samenti straordinari, giacche, in caso diverso, essi soci erano
venuti nella determinazione di abbandonare le case, stabi-
licendo questo più conveniente al loro interesse.

Ché di fronte a tale determinazione dei soci, fondata
da su motivi ragionevoli, in quanto in mancanza di
un organismo sociale, i mutui collettivi costituiscono fonti
permanenti d'imbarazzi e difficoltà legali, e nel
l'interesse dello stesso creditore imperiosamente la soluzione
anticipata da parte dei debitori meglio provvisti di me-
zzi di fortuna, e come tali in condizione di fare maggiori
risparmi, il liquidatore predetto, allo scopo di evitare un-
na espresura che conseguirebbe necessariamente da tale
stato di cose e costituirebbe un grave colpo morale per il
principio della cooperazione oltre ad apportare danni
certi ai soci ed ai creditori sociali, non esclusi ^{forse} gli stessi
garantiti dalle ipoteche in vista anche delle condizioni
economiche generali e del mercato delle abitazioni in
Firenze la cui valenza è alquanto depresso, e tenuto

anche conto della crisi di una società cooperativa (l'Unione Operaria) le cui case, sorte nella stessa Via di quella della "Casa Apia", rariis vendute all'asta in questi stessi mesi, si è rivolto esso liquidatore alla Spett.le Banca Mutua Cooperativa Italiana e, dopo varie trattative, la Banca stessa, ed oggi, l'Istituto Nazionale delle Assicurazioni succeduto ex lege, per quegli stessi elevati principi morali che l'hanno portata a sussidiare le Cooperative edilizie, ha consentito ad accettare le proposte di esso liquidatore, con che, a suo vantaggio, venga abbreviato il tempo di ammortamento del debito previsto nei citati contratti, e l'ammontare globale di esso debito sia pure ridotto come infra è indicato.

Che i Renditi di tali conseguenze far constatare in buona e debita forma:

Così è che:

Fra i Signori Gs. Uff. Dr. Carlo Bocci e Comm. Dr. Francesco Guerra il primo quale Direttore Generale e legale rappresentante e il secondo Consigliere di Amministrazione delegato alla firma degli atti, che entrambi in rappresentanza dell'Istituto Nazionale delle Assicurazioni, intervenendo alla stipulazione del presente atto autorizzato con deliberazione del

am. Piero Valeri nella sua accennata qualità di liquidatore della spettabile società anonima cooperativa

edificatrice "La Casa Mia", si è costituito e battuto
quanto appresso:

1° l'Istituto Nazionale delle Assicurazioni, quale
il successore ex lege della Caspa Mutua Assicurazioni Italiana,
creditrice della Società "La Casa Mia", consente a restituire
per il mutuo nascente da rogiti citati alla sola cifra
di lire trentatremilaquattrocento, e a restituire
ad dividerlo nel seguente modo, cioè:

sulla casa di Via Coselli N° 110	₺ 7934
sulla casa di Via Coselli N° 113	" 7576
sulla casa di Via Coselli N° 114	" 7432
sulla casa di Via Coselli N° 116	" 7760
sulla casa di Via Coselli N° 118	" 7366
sulla casa di Via Galliano N° 101	" 8490
sulla casa di Via Galliano N° 103	" 9100
sulla casa di Via Galliano N° 105	" 8450
sulla casa di Via Galliano N° 107	" 9256
sulla casa di Via Galliano N° 91	" 8666
sulla casa di Via Galliano N° 93	" 8650
sulla casa di Via Galliano N° 97	" 8480
sulla casa di Via Galliano N° 99	" 8476
sulla casa di Via Doni N° 72	" 9500
sulla casa di Via Galliano N° 95	" 9500
sulla casa di Via Galliano N° 124	" 8400
	" <u>134736</u>

Tutti questi immobili trovansi descritti nel Catasto del Comune di Firenze, in sezione G, e precisamente:

1. la casa di Via Corselli N° 110, confinante con detta Via, immobili di Via Corselli 108 e 112 e Via Galliano 101, ed indicata dalla particella N° 6096.

2. la casa di Via Corselli 112, confinante con detta via e colle case di N° 110 e 114, dalla particella N° 6097.

3. la casa di Via Corselli 114, confinante con detta Via e case di N° 112 e 116 di detta Via, dalla particella N° 6098.

4. la casa di Via Corselli 116, confinante con detta Via e case di N° 114 e 118 di detta Via, dalla particella N° 6099.

5. la casa di Via Corselli N° 118, e confinante con detta Via e case di N° 116 di Via Corselli, e via Loui. Co., Via Galliano N° 99, dalla particella di N° 6100.

6. la casa di Via Galliano N° 101, già 93, confinante con detta Via e case di N° 99 e 103 di detta Via, dalla particella N° 6104.

7. la casa di Via Galliano 103, già 95, confinante con detta Via e case di N° 101 e 105 di detta Via dalla particella N° 6106.

8. la casa di Via Galliano N° 105 (già 97) confinante colla detta Via e colle case di N° 103 e 107 di detta Via dalla particella N° 6105.

9. la casa di Via Galliano 107, già 99, confinante con detta Via e case di N° 105 e 109 di detta Via, dalla par

Gm



particella N°6104.

10° la casa di Via Galliano N°91 confinante con la detta Via e le case N°93 di detta Via e Via Sulli N°67 dalla particella N°5638.

11° la casa di Via Galliano N°93 (già 95) confinante con la detta Via, e le case sociali di N°91 e 95 di detta Via, dalla particella N°6111.

12° la casa di Via Galliano N°97 (già 99) confinante con detta Via, e le case sociali di N°95 e 99 di detta Via dalla particella N°6109.

13° la casa di Via Galliano N°99 (già 91) confinante con la detta Via e le case sociali N°97 e 101 della detta Via dalla particella N°6108.

14° la casa di Via Anton Francesco Sui N°72 confinante colla detta Via e colle case di N°74 di detta Via 109 di Via Galliano, dalla particella N°6102.

15° la casa di Via Galliano N°95 confinante con detta Via e le case sociali di N°93 e 97 della Via, dalla particella N°6100.

16° la casa di Via Galliano N°124 confinante colle case sociali coi numeri 122 e 126 della Via e con la Via Galliano stessa, dalla particella N°6265.

di che alla pianta allegata all'atto presente e di cui infra.

Il tutto salvo se altri ecc.



2° Fidei a garanzia del Mutuo complessivo di lire 170.000 ed accessori consumato con atto 12 settembre 1910 not. Parmen. num. 119 settembre 1910 vol. 453 art. 1320 presso l'Ufficio di Firenze, iscritta ipoteca a favore della Cassa Mutua Cooperativa Tusciana ora trasferita a favore dell'Istituto Nazionale delle Assicurazioni come da ammontamento eseguito presso lo stesso Ufficio in 14 gennaio 1916. Ref. gen. d'ordine 458 N. 191, sui terreni nei cui sorrenno quasi tutte le case sopra indicate, in conseguenza della riduzione del mutuo stesso alla capad. lire..... e dall'arricchimento delle case ai soci della Cooperativa "Cassa Mia", si conviene che i mutui concessi sui villini comprenda N. 1 a N. 15 (incluso) saranno garantiti mediante opportune ammortazioni in margine all'iscrizione originaria sopra ciascun immobile, da una parte distributa della ipoteca stessa pari al capitale indicato nel precedente articolo, tre anni di interesse, lire 1000 per garanzia di spese interessi di mora ecc. A tale effetto il Signor Avv. Eberto Valeri N. N. presta opportuno consenso per la divisione ed ammortazione ecc. ecc.

dm

Per quanto riguarda la casa di Via Galliani N. 124 indicata nel precedente articolo al N. 16 non essendo questa investita dall'ipoteca come sopra iscritta a favore della Cassa Mutua Tusciana il 10 settembre 1910 l'Avv. Eberto Valeri nel nome autorizza il Conservatore delle Ipoteche



di Firenze di fare l'accezione supplementare dell'irrogazione a favore dell'Istituto Nazionale delle Assicurazioni e a garanzia della somma di L. 2.000 capitale, su annualità di interessi e lire 1.000 per garanzia di spese, interessi di mora ecc. ecc.

Nessuna altra cosa è mutata nelle primitive condizioni del contratto per ciò che riguarda i modi, termini e condizioni del pagamento, privilegi e diritti dell'ente solvente, onde il contratto originario di mutuo resta in pieno vigore in tutto quanto non è espressamente disposto in altro modo nell'atto presente, con esplicita conferma che la sua adempimento di qualsiasi dei patti stabiliti e la mancanza al puntuale pagamento anche di una sola delle rate di ammortamento del capitale e interessi darà all'Istituto anche in confronto degli assegnatari degli immobili ipotecati il diritto di procedere agli atti per l'immediata restituzione del capitale mutuato e dei suoi accessori compresi gli interessi di mora e le penali, oltre la refazione delle spese e dei danni, senza bisogno di costituzione in mora, e di pronuncia di magistrato.

3° Il debito di che sopra sarà ammortizzato in anni Trenta a partire da oggi, e per parte la rata trimestrale da pagare da ciascuno dei debitori a partire dal 1° Maggio 1916 fino al 31 gennaio 1934 sarà per gli immobili stessi di:

per la casa di Via Coralli	N° 110	l. 144.73
per la casa di Via Coralli	N° 112	" 140.06
per la casa di Via Coralli	N° 114	" 143.96
per la casa di Via Coralli	N° 116	" 144.45
per la casa di Via Coralli	N° 118	" 137.15
per la casa di Via Galliano	N° 101	" 158.07
per la casa di Via Galliano	N° 103	" 167.43
per la casa di Via Galliano	N° 107	" 172.34
per la casa di Via Galliano	N° 93	" 161.05
per la casa di Via Galliano	N° 97	" 157.89
per la casa di Via Galliano	N° 99	" 157.81
per la casa di Via Galliano	N° 105	" 154.93
per la casa di Via Autou Francesco Sini	N° 78	" 177.88
per la casa di Via Galliano	N° 95	" 158.36
per la casa di Via Galliano	N° 124	" 163.88
per la casa di Via Galliano	N° 91	" 161.35

dm

Si è così cancellata la ipoteca iscritta il 19 settembre 1910
 nel n. 753 articolo 1320 in ordine a citati registri da tutti gli
 immobili che non siano quelli indicati nell'art. 1° al quale
 capo l'illmo. Sig. dei nomi presta
 il più ampio consenso, dichiarando ed enunciando da
 ogni responsabilità, nel modo più espresso, il Sig.
 Conservatore delle Ipotecche di Firenze.

Allo scopo di meglio identificare gli immobili su quali
 dovrà restare ipoteca a sensi dell'atto presente, è allegata



all'atto stesso, pianta nella quale sono indicati tutti gli immobili medesimi e già accampionati col loro numero particellare, pianta che viene firmata dalle parti, come integrativa e complementare dell'atto presente.

In conseguenza il Sig. Conservatore delle Ipot. che di Firenze dovrà cumulare opportunamente la ipoteca suddetta per modo che essa resti e gravi soltanto gli immobili indicati nell'art. 1° e nella ridotta misura per ciascuno di essi, quale risulta dall'art. 3° di questo atto.

5° Quindi il Sig. Am. Pietro Taloni u. u. versa e versa la somma di lire..... al Sig.

N. N. a paraggio e così all'effetto che il mutuo nel suo complesso non superi l'ammontare cifra di $\text{L. } 134.736$ mentre attualmente è di Lire..... unite lire.....
per interessi arretrati a tutt'oggi.

6° Allora avverrà il trasferimento delle case indicate al N. 1° dell'atto presente a singoli soci adeguatamente questi dovranno senza bisogno di alcuna speciale richiesta o ratifica, provvedere al pagamento della quota trimestrale ^{loro dovuta} alla relativa tariffa di N. N. ed al numero del premio della assicurazione contro gli incendi che, come risulta dai citati contratti viene soddisfatto dal Sig. Spett.le Istituto Nazionale delle Assicurazioni.

I soci stessi si annunceranno pertanto la rate di debito che per effetto dell'atto presente, grava sull'inc.

mobile loro rispettivamente espropriato?

Il Sig. Sig. Liquidatore assume obbligo, anche per so-
stanza, di inserire la relativa clausola nei contratti di tra-
sferimento secondo la formula che lo stesso Istituto fornirà
al prefato Sig. Liquidatore

7° All'effetto poiché le ipoteche come sopra consentite
a favore dello Istituto Nazionale delle Assicurazioni, come
succedute ex lege alla rispettabile Cassa Mutua Italiana
Cooperativa Assicurazioni di Genova, siano tutte di primo
grado i signori Vivarelli Dante ed Eugenio del fu.....
fratelli, e Nocentini o Degli Innocenti rag.
Sionello e Ceberini Filippo.....

tutti come sopra qualificati e domiciliati, consentono ed
all'uopo autorizzano il Sig. Conservatore delle Ipoteche
di Firenze di compiere tutte le operazioni necessarie con piena
coscienza di ogni sua personale responsabilità che le ipoteche
attualmente regnanti sui fondi come sopra indicati siano,
postergate alla iscrizione che in virtù dell'atto presente non
ad accendersi nell'immobile indicato al N. 16 dell'art. 1°
del presente atto (Cassa di Via Galliano 124) e precisa-
mente tali iscrizioni da postergare sono le seguenti:

a) iscrizioni 30 Novembre 1912 volume 807 articolo 1851
e 9 gennaio 1912 volume 785 articolo 39 a favore Nocentini
Raffaello Sionello

b) iscrizione 4 settembre 1912 volume 779 articolo 1256.

dy



a favore *Cooperativa Galipato*

c) iscrizione 26 novembre 1912 volume 806 articolo 1811
a favore di Eugenio e Sante Vivarelli.

Si da atto ad evitare equivoci che la casa di Via Galipato N. 124, oggetto di questi atti, è quella stessa che anteriormente era distribuita dal numero cinque 124, ed quale è indicata nelle quattro iscrizioni succennate.

1° Le spese del presente atto, le tasse di registro relative, quelle per l'esecuzione delle formalità ipotecarie, per il rilascio all'Istituto dei certificati della migliore amministrazione, nonché della copia esecutiva del presente contratto, sono tutte a carico del sig. *Arr. Pietro Galoni*, nella suddetta qualità di liquidatore della *Cooperativa La Casa Mia*."

2) Assicurati prigionieri di guerra: rischio di guerra.

Il Direttore Generale riferisce intorno ad un quesito mosso dalla Agenzia Generale di Casopolisso; la quale chiede che debba essere pagata la seconda annuità di sovrapprezzo per gli assicurati fatti prigionieri di guerra e già coperti per il rischio di guerra con all'efato del quale si ripete la scadenza. Egli osserva che il quesito sembra presentarsi in se stesso elementi di risoluzione favorevole. Per quanto infatti, i prigionieri di guerra formano

incostante disagi, sofferenze, toranni esposti a contingenti di emi-
stenza anomali e gravose, emi non però indubbiamente fue-
ri dai periodi della guerra combattuta. Pure chi esp. postel-
bene tutt'al più considerarsi come sottoposti ad un sempli-
ce aggravamento di rischio e che pertanto dovrebbero essere sol-
letati dal pagamento della seconda annualità di sovrappre-
mio.

Il Comitato approvando alle conclusioni del Diret-
tore Generale, esprime l'arriso che gli assicurati prigionieri di
guerra devano essere esonerati dal pagamento del sovrappre-
mio per la copertura del rischio di guerra.

3. Rapporti con le compagnie riassicuratrici Austriache e Tedesche.

Om

Il Direttore Generale dà comunicazione al Co-
mitato della seguente nota, in data 10 Maggio u.t. del
Ministro Agricoltura, Industria e Commercio, che
risponde ad un quesito mosso dalla Direzione Generale
nei riguardi dei rapporti dello Istituto con le Compagnie
riassicuratrici Austro-Ungariche e Tedesche:

Laura addi 10 - 5 - 1916.

La questione sollevata da codesto Istituto Na-
zionale circa la facoltà od obbligo di sospendere i paga-
di somme dovute a suddetti austro-ungarici, dev essere ri-

colta diversamente secondo che i creditori di tali somme si
trovano nel territorio univoco o nei territori aspirulati,
oppure in alcuno altro.

Nel primo caso, i pagamenti di cui trattasi, in quan-
to si intendeva compierli direttamente alla residenza del
creditor, debbono, a giudizio di questo Ministero, ritenersi
vietati, in virtù del R. Decreto 24 maggio 1915 N. 697 pubbli-
cato nella Gazzetta Ufficiale del 25 maggio 1915 N. 130, che
vieta ogni traffico di esportazione, importazione o di transito
fra il territorio del Regno e delle sue colonie e il territorio
della Monarchia austro-ungarica. Non sembra dubbio,
infatti che il denaro debba considerarsi come qualsiasi altra
"merce", anzi, dato lo spirito di tali disposizioni, come la
"merce" per eccellenza. Altrettanto deve dirsi per i paga-
menti da effettuarsi direttamente verso la Germania e la
Turchia, in seguito ai decreti che estendono rispettivamente
a questi paesi il divieto di commercio menzionato.

È da osservarsi, tuttavia, che tali disposizioni involute,
da un lato, comprendono in generale i pagamenti da ef-
fettuarsi direttamente verso persone residenti nei paesi univi-
ci e annulati, qualunque la nazionalità di esse; d'altro lato,
non s'estendono al caso che i pagamenti di cui trattasi, in
quanto fatti verso paesi neutrali e nel territorio dello Stato,
siano i creditori che momentaneamente vi si trovano, sia a
loro uso ed utilità. In questo caso, però, il debitore si

residenti in Italia ha la facoltà di non effettuare i pagamenti, in dipendenza del Decreto Sudd. Imperiale 24 Giugno 1915 N. 905 (Gazzetta Ufficiale dello stesso giorno N. 151), il quale all'art. 2 sospende, per il periodo della guerra il diritto di agire dei sudditi e degli enti dell'Impero Austro-Ungarico in avanti la propria residenza o sede. La sospensione del diritto di agire di tali persona garantisce, durante il periodo della guerra, il debitore residente in Italia, riguardo ai beni da lui posseduti nel Regno, da ogni molestia per la sospensione del pagamento di somme ad esse dovute.

Quanto, poi, alle somme dovute a sudditi o a enti austro-ungarici che non risiedono nel territorio nemico o nei territori amministrati, nessuna disposizione imperiale o autorizza la sospensione dei pagamenti.

p. Il Ministro

U. Cottafanti.

Am

Alla questione onde trattarsi si riferiscono le considerazioni esposte nei seguenti due pro-memoria del Ragioniere Capo dello Istituto.

Il 19 Maggio 1916.

Pro Memoria per L'Ill. mo Sig. Direttore Generale.

Chiamato il ben noto, alla S. V. Ill. ma, per effetto delle azioni dei portafogli della Compagnie il nostro Istituto è venuto a trovarsi in rapporti di intersecurazioni attive e passive anche



con alcune Compagnie Austro-Ungariche e Germaniche, delle quali i rapporti sono fradatturo sempre nominalmente e correttamente sino alla dichiarazione di guerra italo-austriaca.

Le Compagnie rassicuratrici in questione sono le seguenti:

Compagnie Austriache:

1. Wiener - per rassicurazioni attive e passive
2. Rimone Adriatica - " " " " passive

Compagnie Germaniche:

1. Frankona - per rassicurazioni attive e passive
2. Frankfurter - " " " " passive
3. Rheinische - " " " " "
4. Suddutsche - " " " " "
5. Kölnische - " " " " attive e passive
6. Minerva - " " " " "
7. Münchener - " " " " "

Scoppata la guerra italo austriaca nel maggio 1915 rinunciaro senz'altro i rapporti colle Compagnie Austriache e colle seguenti Compagnie Tedesche:

Frankona - Frankfurter - Rheinische - Suddutsche;

con tutte queste Compagnie restò sospesa ogni corrispondenza ed ogni scambio di rimesse, con quelle Austriache per disposizione del R. Decreto di Maggio 1915 N° 697, e con quelle Tedesche, purché la corrispondenza loro non si

rizzata e venne respinta e successivamente le lettere raccomandate non ottennero risposta. Naturalmente questo Ufficio continuò ugualmente a provvedere alle regolari corrispondenze.

Colle altre tre Compagnie tedesche, i rapporti poterono invece continuare a mezzo di dette Società intermedie da esse all'uopo delegate, e precisamente:

per la Colonia e la Muenster, a mezzo della Ditta La Scola e C. di Basilea;

per la Munchen, a mezzo della Schmeizerische National Versicherungsgesellschaft pure di Basilea.

Orsù però, dalla nota so. maggio corrente N. 42491 del Ministero di Agricoltura Industria e Commercio - Direzione Generale del Credito e della Previdenza, risulta essere vietati anche i pagamenti verso la Germania, in seguito al Decreto che estende a questo paese le disposizioni già adottate verso l'Austria - Ungheria col R. Decreto sopra ricordato.

Om

Questo Ufficio si trova pertanto impossibilitato ad effettuare il pagamento delle somme dovute alla Munchen, alla Colonia ed alla Muenster; per una di tali somme — (L. 1.145. 57 per intero sui Depositi di Riserva Naturale) — la Munchen ha già anche fatto pervenire a mezzo della Schmeizerische e del Credito Italiano una sollecitazione, alla quale questo Ufficio non sa in quali termini rispondere non senza



grande opportuno riferire al diretto formatore.

D'altra parte è d'uopo mettere in rilievo il pericolo che la sospensione del pagamento di somme dovute alle Compagnie Assicuratrici involge seco. Il pericolo cioè che per rappresaglia le Compagnie prussiane d'ufficio il riscatto delle polizze rassicurate, in base alla considerazione che l'istituto ha sospeso in loro confronto la cessione dei premi - lui è probabilmente già avvenuto da parte delle Compagnie Austriache.

Il problema è indubbiamente grave, ed è forse il caso di studiare se non convenga procedere, valendosi degli intermediari neutrali, al riscatto delle quote rassicurate.

Per intanto, urge non intervenire per fatto nostro i rapporti con le tre Compagnie tedesche colle quali fu possibile mantenere sinora, in attesa che forse la sopracitata Nota del Ministero di Agricoltura, in un certo modo, essa dice infatti che le disposizioni proibitive non si estendono al caso che i pagamenti di cui trattasi s'abbiano fatti verso paesi neutrali oppure nel territorio dello Stato, sia ai creditori che momentaneamente si trovano o a loro mandatari, sebbene anche in questi casi i debitori Italiani abbiano facoltà di non effettuare i pagamenti. Possiamo le sopraccitate delle Siggieri, dalle

quali bastava nuova per un'altra trasmissione la corrispondenza fra l'Istituto e le tre Compagnie in questione, essere riguardate come vere proprie mandatarie?

Ad ogni modo le sopraccitate disposizioni possono forse offrire il modo non solo di continuare i rapporti colla Munichener, la Kolnate e la Quierra, ma anche di riprenderli coll'altre Compagnie colle quali non abbiamo corrisposto fin qui dall'inizio della guerra.

Sembra pertanto a questo Ufficio che urga risolvere la questione nel rapporto di tutte le Compagnie, e colla ripresa dei rapporti per quanto ciò possa ristare nostro vantaggio di Italiani oppure col riscatto delle quote rassicurate che forse rappresenterebbe la soluzione ideale.

Un modo particolare è urgente poter dare esecuzione alla corrispondenza della Munichener della Kolnate e della Quierra.

Chiedendo alla S. M. l'Ima il suo illuminato giudizio sul da farsi risponderò quindi seguito per nome a alcuni dati relativi alle Compagnie Assicuratrici austriache e Tedesche, colle quali è da ricordarsi abbiamo anche, oltre ai rapporti di conto corrente ordinario, rapporti dipendenti da Depositi a termine passivi di S. M. senza matematica a garanzia di rassicurazione.

Saldo dei Conti al 31 Dicembre 1915

Loro Dare Loro Avere

Compagnie Austriache:

Wiener		2668700
--------	--	---------

Rinnione Adriatica		44960
--------------------	--	-------

Compagnie Tedesche:

Frankona	1225834	
----------	---------	--

Frankfurter		4308759
-------------	--	---------

Rheinisch		2525964
-----------	--	---------

Suddesche		921721
-----------	--	--------

Kolnische	}	2201546
-----------	---	---------

Moinsca	}	
---------	---	--

Munichener		529161
------------	--	--------

	<u>3956541</u>	<u>16490129</u>
--	----------------	-----------------

Depositi Costituiti a Garanzia di Riassicurazioni.

Presso le Compagnie	Presso Istituto
per	per
riass. attive	riass. passive

Compagnie Austriache

Wiener		19834714
--------	--	----------

Compagnie Tedesche.

Frankona	45366	
----------	-------	--

Kolnische	1319125	16322200
-----------	---------	----------

Suddesche		474472
-----------	--	--------

Munichener		22113425
------------	--	----------

	<u>1434491</u>	
--	----------------	--

		<u>38766911</u>
--	--	-----------------

Portafogli interessati nelle Riassicurazioni

	nelle Riassicurazioni attive	nelle Riassicurazioni passive.
Wiener	Popolare Fondaria Mutua Italiana	Popolare Fondaria Mutua Italiana Urbaine Reale
Rinnione Adriatica		Fondaria
Frankona	Italiana	Italiana Fondaria
Frankfurter		Reale
Rheinisch		Reale
Süddeutsche		Industriale Reale
Kölnische	Popolare Fondaria Mutua Italiana	Popolare Fondaria Mutua Italiana Urbaine Reale
Nimera	Fondaria Popolare Reale Mutua Italiana	Fondaria
Münchener	Popolare Cattolica	Popolare Allianza

Am



Roma 6 Giugno 1916

Pro-Memoria.

Con riferimento al precedente pro-memoria in data 17 maggio 1916 riguardante il diritto di pagamenti alle compagnie assicuratrici austriache e tedesche a favore della nota ministeriale 10 maggio n. 1219, faccio presente in particolare modo che la Compagnia Münchener di Genova a mezzo della Schweizerische National Versicherungsges di Santh e del tramite del Credito Italiano S.p.A. di Genova, sollecita da parte dell'Istituto Nazionale delle Assicurazioni il versamento delle somme dovute in dipendenza dei conti delle assicurazioni e degli interessi maturati sui depositi delle riserve matematiche. Venne risposto al Credito in un primo tempo di attendere ulteriori comunicazioni in proposito; oggi la stessa Banca a mezzo di un suo funzionario sollecita una risposta subito poter a sua volta dare evasione alla richiesta della Compagnia saggia suddetta.

Secondo quanto risulta dalla nostra lettera indirizzata alla Münchener in data 16 maggio 1916, il credito della Compagnia suddetta sarebbe di L. 1.916, 13 al quale vanno aggiunte L. 1.245, 57 per interessi sul deposito delle riserve matematiche ed a cui va dedotta una nostra cifra rimessa di L. 4307, 43.

A tutt'oggi il credito della suddetta Compagnia di Genova risulta di netti L. 2553, 76.

Il Comitato, sentite le comunicazioni del Direttore Generale e la lettura della nota Ministeriale e di pro. memoria del Ragioniere Capo dell'Istituto,

ritenendo che nella considerazione dell'argomento ora da trattarsi non si possa e non si debba prescindere dalle cure riguardo alla posizione attuale dell'Italia ed agli interessi Generali del Paese;

è d'avviso che in merito con alla richiesta di pagamento fatta dalla n. Finchem, come alla opportunità, in via di massima, di avviare trattative per la ripresa della quote di rischi rassicurate presso imprese tedesche, convenga domandare istruzioni precise e determinate al Ministero di Agricoltura, Industria e Commercio.

4. Polizza Scalfaro Ercole. Liquidazione.

On

Il Direttore Generale riferisce che il 18 Luglio 1915 esordiva sul campo di battaglia il capitano Ercole Scalfaro assicurato con polizza della "Genie di Vienna" emessa il 21 Settembre 1907, di categoria mista a 15 anni per il capitale di Lit. 100.000.

Non essendosi egli cautelato contro il rischio di guerra nei modi indicati dall'art. 13 delle condizioni di polizza (pagamento di un sovrapprezzo del 2% del capitale alla stipulazione della polizza) l'Istituto non dovrebbe liquidare che il prezzo di riscatto che la polizza

avuta alla data della morte dell'assicurato, e che ammonta a L. 1141,30. Ma gli eredi, di ciò informati facendo presenti le circostanze speciali del sinistro, e in secondo i sentimenti di patriottismo della Direzione e del Consiglio dello Istituto, insistono perché sia riconosciuta la opportunità di un trattamento eccezionale di favore; o similante sulle comunicazioni sancite nel predetto articolo della polizza, o almeno restituendo i premi pagati.

Il Direttore Generale avverte che la riserva maturata alla polizza Scalfaro ammonta a L. 2179,50, da cui deducendo il compenso pagato alla Compagnia per la cessazione della polizza in L. 356,63, rimane una differenza di L. 1822,93, che potrebbe essere corrisposta agli eredi, qualora in loro confronto seleno ammessi allo stesso temperamento che già fu adottato in casi analoghi (Tizzardelli - Cerone).

Il Comitato avverte riguardo alle speciali condizioni nelle quali avviene la morte del valoroso capitano Scalfaro il dispendio che porta il compenso di ammonta della polizza fuori a carico del bilancio dello Istituto, corrispondendo agli eredi la intera riserva maturata.

5) Stima triennale degli immobili dello Istituto.

Il Direttore Generale comunica la seguente nota

zione:

Nell'adunanza del 31 aprile 1915 venne sottoposto dal Direttore Generale all'On. Comitato Permanente di Amministrazione, un pro-memoria del seguente tenore:

« per le disposizioni dell'art 46 dello Statuto, l'Ente
« deve procedere, per la scadenza del biennio 1913-
« 1915, alla stima degli immobili di sua proprietà, al fine
« della compilazione del bilancio finanziario al 31 dicembre
« 1915

« L'Ufficio scrivente a tale riguardo si permette di
« sottoporre alla S. V. Ill.ma le seguenti considerazioni. È
« logica presunzione che quando il Consiglio di Ammi-
« nistrazione stabiliva di determinare il valore degli stabili
« da un'apposita stima triennale, intendeva riferirsi
« a condizioni normali del mercato edilizio, non potendo
« presumere o prendere condizioni diverse, meno pure
« contingenti e transitorie, che fossero dovute a grave pertur-
« bazione generale della economia pubblica.

Am

« Ora non si può negare che, per le condizioni crea-
« te dalla nostra guerra, la proprietà immobiliare viene a
« trovarsi in uno stato eccezionale di crisi che altera in que-
« sto momento tutti gli elementi e tutti i coefficienti che, con-
« plessivamente servono a stabilire il valore d'estimo degli
« immobili. Non è esagerato l'affermare che la valutazione

re che oggi, verrebbe apportata agli immobili da una stima
« rigorosa raggiungerebbe il 25 od il 30 %.

« È ciò per la tendenza marcata alla diminuzione
« in forte misura dei canoni delle pigioni dovuta alla
« ripercussione dei fenomeni economici che turbano oggi
« l'economia generale; per una maggiore mutualità di
« spalti dovuta al disagio di ogni ramo di commercio; per le
« disposizioni stesse dei dritti fuogotenziali in riguardo al
« pagamento delle pigioni, disposizioni che, non avendo un
« corrispondente temperamento in favore dei proprietari di
« stabili per quanto riguarda il pagamento dei tributi, ren-
« dono meno libera e meno spedita la disponibilità e l'impiego
« dei redditi provenienti dagli immobili; per l'emissione da
« parte dello Stato per pubblica sottoscrizione di obbligazioni
« estinguibili in 25 anni ad un conveniente tasso di interesse
« netto da ogni imposta presente e futura, la quale porre
« in disagio il mercato edilizio con deprezzamento automa-
« tico del valore degli immobili, volgendosi i capitali dispo-
« nibili più facilmente al nuovo impiego in titoli rimmu-
« nati, anziché all'investimento in beni stabili che sono
« più fastidiosi nella gestione e meno redditizi, per l'uo-
« mo ricorso avvenuto in tutti i materiali occorrenti alla
« costruzione e alla manutenzione:

« Non vi ha dubbio che un esame rigoroso dovrebbe
« oggi tener conto di tutti questi ed altri numerosi elementi

„ sulle stabilire il valore di un immobile, mentre invece questo
„ l'ufficio ritiene che, avendo essi carattere di assoluta tempe-
„ rarietà, non dovrebbero influirsi in alcuna maniera.

„ „Ma certamente il tecnico che oggi fosse chiamato ad e-
„ seguire la stima dei fabbricati, non potrebbe basarsi sul
„ criterio della eccezionalità del momento, per far estrazio-
„ ne, nelle sue operazioni di valutazione, dalle circostanze
„ che concorrono a deprimere il prezzo degli stabili.

„ „D'altra parte noi vediamo che per i valori mobiliari
„ il cui deprezzamento ha ripercussioni così profonde sui mer-
„ cati finanziari, lo Stato ha dovuto correre ai ripari in oc-
„ casione della compilazione dei bilanci, da parte delle Socie-
„ tà e degli enti morali, al 31 dicembre 1914 e al 31 dicembre 1915.

„ Infatti gli enti medesimi, anziché valutare i loro titoli con
„ le norme ordinarie, hanno potuto, per le disposizioni dei
„ Regi Decreti N.º 1373 del 20 dicembre 1914, e N.º 1839 del 29
„ dicembre 1915, calcolarli ai prezzi di compenso al 30/6/1914,
„ data anteriore all'origine della conflazione europea,
„ con uno scarto anche del solo 3%.

„ „Ora se per la valutazione dei valori mobiliari è
„ stato adottato in questo momento eccezionale uno spe-
„ ciale temperamento, sembrerebbe opportuno e conveniente
„ che anche nel fissare il valore degli stabili anziché seguire
„ una regola comune statutaria la quale ha intero di prov-
„ vedere per i tempi normali, si debba applicare, finiti

« non sarà cessato l'attuale periodo di crisi politico ed econo-
« mica, il consueto criterio, e cioè si si debbe riportare sugli al-
« tro ai prezzi d'inventario. »

« L'On. Comitato prendeva la seguente deliberazione;

« Il Comitato, dopo opportuna discussione, considerando
« che, secondo la proposta dell'Ufficio Speciale, si dovrebbe, in
« vista delle presenti anomale condizioni del Tesoro, prescindere
« se dalla osservanza di una precisa norma dello Statuto, il
« quale è stato approvato con Decreto Reale;

« è d'avviso che sia opportuno interpellare in proposito il
« Ministero di Agricoltura, Industria e Commercio. »

« In esecuzione di siffatta deliberazione, con lettera
« del 3 maggio, fu presentata la questione al Ministero di
« Agricoltura, Industria e Commercio nei precisi termini nei
« quali era stata esaminata dall'On. Comitato Permanente,
« ed il Ministero ha ora dichiarato, con lettera 30 maggio stu-
« so N. 15870, nulla ostare da parte sua a che sia adottato il
« criterio proposto in ordine alla valutazione degli stabili del
« Istituto agli effetti della situazione patrimoniale al 31 di-
« cembre 1945.

« In seguito a tale risoluzione si prega l'On. Comitato
« Permanente di emettere una definitiva deliberazione al
« riguardo, salvo a riferire al Consiglio di Amministrazione.

« Il Comitato, preso atto della comunicazione

del Direttore Generale circa l'annua del Ministero di Agricoltura Industria e Commercio, debbano di partecipare al Consiglio di Amministrazione che, per il bilancio dell'esercizio 1915 saranno mantenuti, senza valutazione alcuna, i valori attribuiti agli immobili dello Istituto, salvo l'opportunità della questione, quando dovranno stabilirsi i criteri per la compilazione del bilancio dello esercizio 1916.

Montino alla "Cooperativa Transverdi" di Roma.

Viene data lettura del seguente pro-memoria:

Nell'adunanza del 21 dicembre u.s. l'On. Comitato Permanente, in relazione alla situazione ed al compimento del mutuo in confronto della Cooperativa Transverdi di Roma già ebbe a deliberare di mantenere ferme nei riguardi del mutuo succennato, gli impegni di raddoppiamento del mutuo assunti dal Commisario Regio per la Cassa Sussidi di Torino, nonché le modalità tutte dello schema del relativo contratto predisposto dallo stesso Regio Commisario.

On

Appartate di comune accordo al detto schema le necessarie variazioni ed aggiunte, unicamente beninteso per durante comunque la sostituzione dell'Istituto Nazionale alla Cassa Sussidi e l'indirizzamento degli ammontamenti di sorta delle iscrizioni ipotecarie a favore dell'Istituto suddetto.



è rimasto a decidere sopra un solo punto, su cui è auspicabile pronunciarsi prima di addeverare alla stipulazione del contratto.

Secondo le anzidette deliberazioni l'imposto del mutuo a favore della nominata Cooperativa è stato definitivamente fissato nella cifra di 3.789.654.

Tale somma, tra capitale versato ed interessi corsi, è data a tutti dell'art. 13 del rogito Selpini 13 dicembre 1910, risultava già corrisposta al 31 dicembre 1915 sino a concorrenza di L. 3.746.076, 75, rimanendo così da corrispondersi alla Cooperativa per complemento del mutuo L. 43.567, 27.

Ora l'Istituto per le case Topolani di Roma, amministratore della Cooperativa, e delegato a riscuotere le somme versate, ed a pagare le corrispettive rate di ammortamento, a nome e per conto della Cooperativa Crausieri, giusta gli articoli 11 e 17 del ricordato rogito Selpini, ha richiesto che l'indicato residuo di L. 43.567, 27 fosse imputato in conto pagamento delle rate di ammortamento cadute su altro mutuo di L. 2.244.000 direttamente concesso ad esso Istituto.

Queste rate sono a tutti effetti quattro, e cioè quelle rispettivamente maturatesi al 30 giugno, 30 settembre, 31 dicembre 1915 e 31 marzo 1916, dell'importo ciascuna di L. 27.117, 77 e quindi del complessivo ammontare di L. 108.471, 08.

Scamputandosi pertanto su detto debito di L. 108.471, 08 le L. 43.567, 27, residuo da corrispondersi sul mutuo a favore del

La Coop. Trauvisini, l'Istituto per le Case Popolari dovrà ancora pagare a paraggio L. 24.903, 91

Per ammessa soffitta compensazione, è stato peraltro fatto osservare all'Istituto per le Case Popolari che esso era inoltre tenuto a versare gli interessi di mora sulle rate come sopra scadute sul mutuo suo proprio, interessi che, anche calcolati soltanto al 4,25%, tasso eguale a quello stabilito per l'ammortamento, già ascendevano al 10 marzo u. s. a L. 1.534, 56.

A quest'ultima richiesta l'Istituto per le Case Popolari ha obiettato che, volendo l'Istituto Nazionale addebitare lo dei detti interessi di mora, esso doveva reclamare dal conto suo gli interessi sulle L. 150.000 che sino dal 26 maggio 1915 erano state promesse dal D. Comunistano della Cassa Mutua Sarnicini a completamento del mutuo a favore della Cooperativa Trauvisini, e che soltanto in oggi verrebbe loro soddisfatte.

Inj

Questa Direzione Generale non ha mancato di replicare che l'ammontare somma di L. 150.000 non poteva ritenersi liquida ed esigibile, e come tale suscettibile di produrre interessi se non in quanto fosse intervenuto il relativo contratto di mutuo supplementare, contratto tuttavia da stipularsi, e che d'altra parte il ritardo alla stipulazione del contratto medesimo è difeso dal fatto dell'Istituto per le Case Popolari il quale fino a poco



sempre addietro non aveva voluto aderire alle modalità all'inciso fissate dal suddetto I. Comunitario Liquidatore.

Dopo di che l'Istituto per le Case Popolari con recante sua comunicazione dell'11 corrente, ha dichiarato di rinunciare alla sua pretesa, pregando però che questo Istituto consenta a sua volta ad abbonargli gli interessi di mora suaccennati.

Inconsciamente su questa domanda di abbuono è chiamato a deliberare l'On. Comitato Permanente, al quale, proposito si manchi opportuno aggiungere che, per quanto altra volta l'Istituto per le Case Popolari abbia corrisposto alla Cassa e Futura Sussidi interessi di mora per ritardato pagamento di rata precedente, non risulta dagli atti costitutivi alcun fatto relativo alle modalità di applicazione degli interessi di mora ed alla loro misura.

Il Comitato astuendosi dalla deliberazione il Vice Presidente, per la sua qualità di Presidente dello Istituto per le Case popolari, è di parere che non si possa secondare la domanda del predetto Istituto per l'esonero dal pagamento degli interessi di mora; e stabilisce gli interessi suddetti nella misura del 4 per cento.

7 Rendita vitalizia Eisenberger Elisa

Viene data lettura della seguente memoria diretta dal Capo dell'Ufficio IV al Direttore Generale:

In data del 24 Novembre u. s. la S. V. Elisa dava il suo nulla osta all'espletamento delle formalità necessarie per procedere alla liquidazione della rendita vitalizia maturata il 29 Settembre 1915 a favore dell'assicurata Sig. orina Eisenberger Elisa suddita Germanica.

Con lettera del 26 Novembre 1915 questo Ufficio richiedeva alla Società di Basilea che aveva fatto intermediaria fra la cliente e l'Istituto, una procura rilasciata dalla vitaliziata con le formalità prescritte e ritenute, a giudizio, di questa Amministrazione, sufficientemente cautelative.

Am

Lo Spett. Credito Italiano, qualche tempo dopo la nostra richiesta, esibiva una copia informale della Procura speciale, rilasciata alla Banca stessa, in data 20 Dicembre 1915, dalla Sig. orina Eisenberger alla presenza del Consigliere di Giustizia di Saurghausen.

Osserva che la procura, in quanto ai poteri, corrispondeva dalla mandante al mandatario, era pienamente regolare e soggetta all'incarico dello Spett. Credito Italiano che, per dare corso al pagamento della prima rata di rendita maturata, occorreva una copia autentica

della procura stessa, ripetendo, che, per essere valida, deriva
invece le formalità dovute e giudicate sufficienti dall'I-
stituto.

È fuoro quale sia stata la corrispondenza scambiata
fra lo Spett. Istituto Italiano e gli interessati, sono però auto-
rizzato a credere, che il Credito abbia sollevato qualche diffi-
coltà in merito alla legalizzazione delle firme sulla procura.

Infatti il 5 aprile 1916 il Prof. Labuola, da Genova scri-
veva:

" La Deutsche Bank, agenzia pagamento pensioni operai
" della Germania in Italia, mi trasmette l'unita istanza
" di tal Elisa Eisenberger di Sarghausen. Ad quanto sem-
" bra la detta istanza è stata pure presentata al Si parti-
" mento Esteri di Germania.

" Sarei grato a codesto Spettabile Istituto se esso
" volesse esaminare con equa benevolenza la detta istanza
" facilitando il pagamento delle pensioni che a quanto
" sembra spetta alla richiedente per una assicurazione con-
" tratta a suo tempo presso l'Alleanza di Genova. Si-
" stendo che si tratta di qualche difficoltà formale, proba-
" bilmente della legalizzazione delle firme uberrime su la
" procura. Qualora tale legalizzazione occorresse in modo
" assoluto preferirei di volentieri far avere la detta procura
" affinché io possa provvedere a rimandarla a Berlino
" per la legalizzazione occorrente.

« Si terri in particolar modo che questo caso avesse
« possibilmente una favorevole soluzione, in quanto la Deutsche
« Bank che mi raccomanda la istanza suddetta, proce-
« vede correntemente a tutte le pratiche per rimborsi di pen-
« sioni operarie, risparmi e polizze di assicurazione, a favore di
« Italiani rimpatriati e di cittadini delle provincie inedite
« che si trovano in Italia, a carico di Istituti tedeschi. Per
« tali pratiche mi viene richiesta soltanto una procura sem-
« plice firmata a mio favore, legalizzata dal Sindaco Ita-
« liano, e quando si tratti dei territori di nuova occupazione,
« dal Commissario civile di Borgo.

« La Deutsche Bank propone che la somma spettan-
« te alla signora Lemberger venga versata al Banco di
« Napoli (canto vaglia della Deutsche Bank) a copertura di
« emissioni della Deutsche Bank per pagamenti da far-
« si in Italia. »

(M)

Avuto riguardo al fatto che procuratore della ritabi-
lizata è un Istituto Bancario non si riferisce del caso di mon-
ster oltre nella richiesta di formalità che non approvavano
l'atto di procura e perciò il 18 Aprile informai il Prof. Labriola
che l'Istituto avrebbe promesso il pagamento della rata
di rendita maturata allo Istit. Credito Italiano, sotto riserva
della procura in ogni caso.

Le pratiche erano a questo punto quando fu emanato il
Decreto d'urgenza del 30 Aprile 1916 in seguito al quale

il Credito Italiano fece, verbalmente, chiedere se le disposizioni in esso contenute colpiscono il pagamento della rendita dovuta alla Ligurina Eisenberger e se questo debba sospendersi.

Sembra al sottoscritto che data la natura speciale del Credito della Ligurina Eisenberger, dato che il credito stesso è maturato fin dal 29 settembre 1914, e per le considerazioni espresse nella lettera del Prof. Sabriola si potrebbe, senza incappare in responsabilità cui, provvedere al pagamento della rendita scaduta; comunque attendo in proposito il benestare della S. W.


Il Comitato è di parere che convenga chiedere istruzioni precise al Ministero di Agricoltura Industria e Commercio.

Dopo di che il Vice Presidente legge la seduta.

Il Presidente del Consiglio

Il Direttore Generale

Il Consigliere Segretario.



Adunanza del 5 Giugno 1916.

Preside: Il Vice Presidente Grand'Uff. Dott. Vincenzo Magalotti.
 Il Consigliere Grand'Uff. Pietro Verardo; Il Consigliere Dott.
 Prof. Alberto Deuotore; Il Consigliere Comune Avv. Giovanni
 Rosmini.

Il Direttore Generale Grand'Uff. Dott. Carlo Ricci.

Preside il Vice Presidente.

Funziona da Segretario il Capo dell'Ufficio Organizzazione
 Carlo Carafa d'Andria.

Letto il verbale della seduta del 6 corrente è approvato.

Il Direttore Generale invoca una lettera del sig. Avv.
 Cascino attuale Agente Generale per Caltrausetta, con la
 quale domanda che gli sia concessa anche l'Agenzia Guara
 le di Girgenti. dm

Il Comitato debba di non prendere in considerazione
 la domanda se il Cascino subordina a tale concessione
 la sua decisione ad accettare gli impegni già discussi per
 l'Agenzia Generale di Caltrausetta e quindi da incaricare
 al Segretario Carafa d'invitare l'Avv. Cascino a prendere
 una decisione per Caltrausetta non oltre il giorno 10 cor-
 rente. Salvo poi a vedere se sarà possibile, a momento oppor-
 tuno, esaminare la domanda per Girgenti.

È quindi introdotto il Sig. Cav. Zaccaria Oberli col quale si svolge una discussione sulle condizioni della Società di Novara e sulla sua produttività. Il Cav. Oberli accenna al lavoro della concorrenza, agli elevati compensi che specialmente le Agenzie di Venezia e la Compagnia di Milano corrispondono agli acquirenti di affari e come ciò spieghi i risultati di produzione che ottengono dette Compagnie. In ogni modo la Compagnia di Milano incontra molte simpatie in Lombardia e nel Piemonte per il gran credito acquistato in tanti anni di lavoro.

Il Presidente invita il Cav. Oberli a far proposte per i minimi di produzione per il biennio 1917-1918 ma il Prof. Scuduce osserva che è bene mettere anzitutto una pregiudiziale.

La deliberazione consilia si è voluta che il Capitolo ricorra agli Agenti Generali dell'Istituto di occuparsi di altri rami di assicurazione e poiché il Sig. Oberli è rappresentante per tutta l'Italia di Società estere che esercitano il ramo trasporti, ed è recentemente entrato anche in una combinazione per la formazione di Società per l'esercizio di vari rami di assicurazioni; occorre che il Sig. Oberli ci dica come intende cautelare tali suoi particolari interessi con la rappresentanza dell'Istituto. Il Sig. Oberli osserva che già prima di assumere l'Agenzia di Novara, per conto dell'Istituto, rappresentava Compagnie private di assicurazioni

con l'Ufficio a Genova, ben distinto e separato dall'Ufficio di
 Novara; dovrebbe quindi essergli concesso di registrarsi in tale
 situazione alla quale non potrebbe rinunciare trattandosi
 di una organizzazione, che in suo nome ha più di trenta an-
 ni di vita, e che ha acquistata in Italia ed all'Estero una
 importanza per la sua Ditta che deve essere tenuta nel con-
 to che merita.

All'invito del Presidente di voler trovare il modo di trasferire
 la Ditta stessa per facilitare la questione dell'incompatibilità, il
 Sig. Carlo Oberli osserva che non trova convenienti di recedere equiva-
 lenti a una posizione netta, e ben nota, a tutto il mondo commerciale ed
 industriale di Genova specialmente dagli ebrei, come Ditta, e anche
 come persona ha una posizione non secondaria.

Dichiara di essere deciso ad usarsi dal Consiglio di Amministrazione
 in della nuova Società dalla quale ha fatto cenno il Prof. & Gen-
 dice, se ciò può risolvere la questione dell'incompatibilità.

Nei suoi espressi avrà cura d'inviare lettera all'Istituto.

Il Presidente del Comitato invia di sotto-
 porla all'esame del Consiglio di Amministrazione.

p. Il Presidente.
 U. Magalò.

Il Direttore Generale

F. Segretario.

